



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Il Procuratore Generale,

con riguardo al proc.to n.r.g. 38906/19, udienza delle Sezioni Unite del 25 febbraio 2021, osserva quanto segue.

1. Con ordinanza n. 31209/20, la prima sezione penale, sinteticamente ripercorse l'evoluzione storica della confisca "allargata" e la progressiva assimilazione funzionale della stessa alla confisca "di prevenzione", ha rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: *"in tema di confisca estesa (art. 240 bis cod. pen.) disposta in fase esecutiva, se il potere di emettere la statuizione ablatoria possa essere esercitato in riferimento ai beni esistenti, e riferibili al condannato, sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se, invece, debba limitarsi a quelli esistenti al momento della emissione della indicata sentenza, salva l'esistenza in tale seconda ipotesi, di evidente reimpiego di disponibilità finanziarie esistenti al momento della emissione della sentenza"*.

1.1 La decisione consegue alla constatazione del susseguirsi di pronunce a favore ora dell'una ora dell'altra tesi.

Prima di analizzarle vanno ricordate le sentenze della Sezioni Unite n. 29022 del 2001 *Derouach* e n. 920 dep. 2004 *Montella*.

Nella prima, anche ripercorsa nell'ordinanza di rimessione, si afferma conclusivamente il principio secondo cui " ... la confisca prevista dall'art. 12 sexies

L. n. 356/92 e succ. modif. può essere disposta dal giudice dell'esecuzione sul patrimonio del soggetto al momento della condanna o del patteggiamento per uno dei reati indicati da detta norma.”, senza tuttavia fornire ulteriori specificazioni quanto “al momento della condanna”.

Con la seconda si è sia chiarito che a fronte di determinati reati suscettibili di essere perpetrati in forma quasi professionale, la presunzione *iuris tantum* di origine illecita della ricchezza sproporzionata è ragionevole¹, sia confermato che trattasi di misura di sicurezza atipica con funzione anche dissuasiva “*parallela all'affine misura di prevenzione antimafia introdotta dalla legge 32 maggio 1965 n. 575*”.

Ma per quel che più interessa, si è soprattutto affermato che il citato articolo comporta la confisca a prescindere da qualsivoglia nesso di derivazione tra reato e beni “sproporzionati”, “*con il corollario*” che essendo entrambi “*realtà attuali*” la confisca è possibile quando i secondi sono stati acquisiti tanto in data anteriore quanto successiva al primo, come pure quando il valore dei beni supera il provento del delitto “*spia*”.

2. Secondo un “*primo orientamento*” la confisca non può avere ad oggetto beni acquisiti dopo la sentenza di condanna.

Per tale “*termine ultimo*” si esprime la seconda sezione penale con la sentenza n. 46291/12; l’assunto è ricondotto al fatto che “*... altrimenti, da un lato, si vanificherebbe ogni distinzione fra la disciplina della confisca in questione e di quella relativa alle misure di prevenzione e, dall'altro, si caricherebbe il giudice dell'esecuzione di compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione*”.

La sentenza sembra condividere l’opinione del giudice di merito, per il quale “*Diversamente ragionando, la presunzione di illecita accumulazione opererebbe senza limiti di tempo e, quindi, sarebbe svincolata dalla sentenza di condanna o di applicazione della pena, dilatando illegittimamente l'ambito di attribuzione del giudice dell'esecuzione che, di fatto, opererebbe quale giudice della prevenzione*”.

¹ come del resto riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 18 del 1996

Nella stessa direzione si esprime la prima sezione penale con la sentenza n. 12047/15, sostanzialmente riprendendo l'impianto argomentativo della citata decisione della seconda sezione.

Altrettanto fa ancora la prima sezione con la sentenza n. 17539/17 ove, richiamati gli appena citati precedenti, si ribadisce esplicitamente che la ragione per la quale occorre avere riguardo alla data della sentenza con la quale è stata accertata la responsabilità penale è che, essendo la confisca correlata a detto accertamento, diversamente si vanificherebbe la distinzione con la confisca di prevenzione e peraltro si attribuirebbero al giudice di esecuzione compiti esclusivi di quello della cognizione.

A tale ultimo proposito, specificazioni vengono fornite sempre dalla prima sezione, con la sentenza n. 36592/17.

Premesso come i principi "inquadri" dalle Sezioni Unite *Montella* vadano coniugati *"con la verifica dell'ambito cognitivo e dei poteri che il giudice dell'esecuzione possiede in subiecta materia"*, viene ricordato, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite *Derouach* e quella della sesta sezione penale n. 27343/08², come la confisca possa essere disposta dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 676 e 667 co. 4 c.p.p. *"salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione, con conseguente preclusione processuale"*, con il *"corollario logico"* per cui *"il limite a cui il giudice dell'esecuzione deve attenersi ... è appunto la sentenza di condanna"*, pena l'attribuzione al predetto di *"compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione"* e per un *"ambito temporale estraneo al vaglio compiuto dal giudice della cognizione del reato di cui si tratta"*.

² Così massimata sul punto *"La confisca di cui all'art. 12-sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione che provvede "de plano", a norma degli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen., ovvero all'esito di procedura in contraddittorio a norma dell'art. 666 cod. proc. pen., salvo che sulla questione non abbia già provveduto il giudice della cognizione con conseguente preclusione processuale. (In motivazione, la S.C. ha osservato che la semplicità dell'accertamento richiesto nella procedura "de plano" non è incompatibile con la confisca speciale ogni qual volta i dati da valutare siano già emergenti dagli accertamenti contenuti nei provvedimenti definitivi di merito)."*

Del resto, si aggiunge, il giudice dell'esecuzione interviene in via surrogatoria ed un sequestro, nella sua prospettiva funzionale, è destinato a colpire beni che possono essere confiscati con la sentenza di condanna, onde una sua adozione successiva da parte del giudice dell'esecuzione deve essere rapportata sempre al medesimo, delimitato orizzonte temporale.

Infine con la sentenza si chiarisce che, data la parziale coincidenza dei presupposti tra confisca "allargata" e "di prevenzione", può ricorrere preclusione processuale, specificando al contempo che il definitivo rigetto della richiesta relativa alla prima preclude la seconda solo "*se la decisione afferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti applicativi comuni*"³.

Proseguendo nella disamina, può ricordarsi la sentenza, ancora della prima sezione, n. 9984/18.

Nella specie la Corte ripete che, a prescindere dall'essere avvenuto l'acquisto del bene prima o dopo il reato e ferma la necessità di circoscrivere la presunzione di illegittima accumulazione nell'ambito della ragionevolezza temporale, la confisca "*ordinata in cognizione verterà evidentemente sul patrimonio del soggetto quale esistente al tempo della condanna*".

Nella sentenza si riconosce che la confisca può essere alternativamente disposta dal giudice dell'esecuzione e si spiega che anzi quella esecutiva probabilmente è la sede migliore per farlo, con un procedimento che comunque può assicurare un contraddittorio "dedicato" quando ormai è superata la presunzione di non colpevolezza, ma al contempo si conferma che ciò "*non può modificare la prospettiva temporale, che è anche prospettiva ontologica e funzionale, connessa a tale misura*".

Se si accettasse la possibilità per il giudice dell'esecuzione, "*abilitato (in via surrogatoria) a compiere esclusivamente l'attività che avrebbe potuto svolgere il giudice della cognizione*", di confiscare beni entrati nel patrimonio del condannato dopo la sentenza di condanna "*si annetterebbero al giudice dell'esecuzione compiti di*

³ Sul punto si richiama Cass. sesta penale n. 18267/14

accertamento su un ambito temporale estraneo al vaglio compiuto dal giudice della cognizione, travalicanti quelli che sarebbero stati a quest'ultimo possibili e gli sarebbero in definitiva spettati”.

Infine si specifica che per “sentenza di condanna” si intende *“data della sentenza del grado di giudizio di merito nel quale si è perfezionato l'accertamento della responsabilità penale”.*

La decisione appare particolarmente degna di nota per aver confermato l'orientamento in questione, pur in presenza di una requisitoria⁴ dell'Avvocato generale di questo Ufficio che aveva propugnato una particolare estensione dell'orizzonte temporale entro il quale potevano essere stati “acquisiti” i beni oggetto della richiesta di confisca; requisitoria su cui si tornerà più avanti.

Ancor più recente, successivamente al decreto legislativo n. 21 del 2018, può richiamarsi la sentenza n. 22820/19.

Sempre la prima sezione, nel ricordare come le Sezioni Unite *Derouach* avessero ricollegato la competenza del giudice dell'esecuzione al disposto di cui all'art. 262 co. 4 c.p.p. per il quale, dopo il passaggio in giudicato, le cose sequestrate sono restituite *“salvo che sia disposta la confisca”*, ha puntualizzato per un verso che la sfera delle funzioni del giudice dell'esecuzione è quella compatibile *“con l'integrazione di una decisione che avrebbe potuto investire presupposti già tracciati secondo le prospettazioni preesistenti”*, per un altro e per quanto di interesse, che *“l'ammissione delle verifiche e dei poteri decisionali di sequestro e confisca in sede di esecuzione ... va circoscritta a quelle disponibilità la cui identificazione, pur in mancanza di tutti i dati identificativi, risulti già in sede di cognizione ...”.*

3. Parallelamente al riportato orientamento, se ne è andato formando un secondo per il quale invece il “termine finale” in questione è da individuare nella data di irrevocabilità della pronuncia di condanna.

⁴ Requisitoria del 22.11.17 nel proc. n.r.g 29540/17

Con la sentenza n. 51/17 sempre la prima sezione penale, pur mostrando di condividere il principio per cui la confisca “allargata” non può essere disposta in relazione a beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna, tuttavia precisa che *“deve aversi riguardo non tanto alla data di pronuncia della sentenza, quanto piuttosto alla data di irrevocabilità”* della stessa.

L’assunto è così motivato: se la presunzione d’illecita accumulazione trova il proprio fondamento nell’accertamento, definitivo, di uno dei delitti “spia”, *“tanto che, in quest’ottica, assume carattere assorbente l’epilogo della vicenda processuale: soltanto la irrevocabilità determina il momento fino al quale opera la presunzione”*⁵.

Lo “spostamento” in avanti è condiviso da una successiva pronuncia della medesima sezione: la n. 36499/18.

Il percorso argomentativo prende le mosse dalla medesima considerazione: *“poiché la presunzione di illecita accumulazione ... trova il proprio fondamento nell’accertamento definitivo della commissione di uno dei delitti indicati ... e nel suo epilogo con la sentenza di condanna, essa determina anche l’estensione temporale sino alla quale opera la presunzione ed autorizza la sottoposizione a confisca ... dei beni acquistati o comunque entrati nella disponibilità del condannato fino alla data di passaggio in giudicato della sentenza”*.

La sentenza peraltro ha cura di evidenziare che *“anche per gli acquisiti effettuati prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, l’assoggettabilità a confisca riguarda quegli incrementi verificatisi a “ragionevole distanza” da esso*; al riguardo la Corte spiega che tale conclusione trova avallo nella sentenza n. 33 del 2018 con la quale la Consulta, nel confermare l’estraneità all’istituto del nesso di derivazione dei beni dal reato come anche da una più generica attività criminosa, ha riconosciuto che la coerenza con il sistema di valori costituzionali della presunzione relativa di illegittima acquisizione riposa sul criterio, di matrice interpretativa, della *“ragionevolezza temporale”*.

⁵ È appena il caso di ricordare come venga precisato che dall’indicato principio resta esclusa l’ipotesi in cui il bene sia stato acquistato successivamente ma con denaro che risulti essere stato in possesso del condannato prima. In questo caso il bene acquistato in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza è comunque assoggettabile a confisca.

Anche la successiva, recente sentenza n. 35856/19, pur dichiarandosi consapevole dell'opposto orientamento, aderisce a quello qui in valutazione in ragione del rilievo che assume la definitività dell'accertamento rispetto al sorgere della presunzione.

4. Ad ancor più “avanzate” conseguenze, portano le considerazioni svolte dall'Avvocato generale di questo Ufficio nella requisitoria cui si è fatto cenno e che si prova a sintetizzare.

Redatta il 22.11.2017 - quindi appena dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 161 del 2017 che all'art. 31 aveva introdotto le disposizioni che sarebbero poi confluite, con il decreto legislativo n. 21 del 2018, non solo nell'art. 240 *bis* c.p. ma anche, per quel che riguarda il “riconoscimento” del ruolo del giudice dell'esecuzione, nell'art. 183 *quater* disp. att. c.p.p. - la requisitoria mostra di non condividere l'assunto di cui al “primo orientamento” per cui “*si attribuirebbero al giudice dell'esecuzione compiti di accertamento tipici del giudice della cognizione*”.

Si risponde che l'obiezione risente di una visione datata delle funzioni e dei correlati poteri cognitivi e decisorii del giudice dell'esecuzione, il quale piuttosto che un giudice “minore” è semplicemente un giudice “diverso”, che non può invadere il campo delle questioni decise dal giudice della cognizione perché c'è una preclusione processuale che glielo impedisce; tuttavia dove non c'è preclusione processuale, il giudice dell'esecuzione ha i poteri che la sua funzione gli attribuisce.

Ma sembra anche un altro il punto su cui l'Avvocato generale incentra l'attenzione: sia pure facendo riferimento uno alla sentenza e l'altro alla sua irrevocabilità, entrambi gli “orientamenti” paiono in realtà sottendere un ragionamento, quello per cui “se i beni sono acquisiti *dopo*⁶ allora è evidente che nulla hanno a che vedere con il reato giudicato”; onde una data incerta (quella della sentenza o della sua irrevocabilità) costituirebbe la prova, fornita dal giudice piuttosto che dall'interessato, della mancanza di un qualche “nesso” - alla fine in buona sostanza pertinente - tra

⁶ La sentenza o la sua irrevocabilità

delitto e bene; “nesso” escluso dalle Sezioni Unite ma di fatto così in certa misura “recuperato”.

Che il nesso con il delitto non sia richiesto è reso evidente dalla possibilità di confiscare beni “acquisiti” addirittura prima dello stesso; ma allora non si vede perché detto nesso debba invece essere “sotteso” per beni “acquisiti” il giorno dopo la sentenza di condanna oppure la sua irrevocabilità; date che peraltro maturano in modo imprevedibile e privo di incidenza sulla sottostante vicenda deviante.

Allora può concludersi che, ricorrendone i presupposti, la confisca può essere disposta dal giudice dell’esecuzione su tutti i beni nella disponibilità del condannato, anche quelli acquisiti - e a maggior ragione, scoperti - dopo la sentenza irrevocabile di condanna.

5. Si può provare a riepilogare.

La prima delle possibilità è evidentemente che, previo eventuale sequestro, il giudice della cognizione, con la condanna per il delitto “spia” e ricorrendone gli altri presupposti, disponga la confisca “allargata”.

Ove il giudice della cognizione non abbia provveduto, senza tuttavia escluderne la possibilità, può farlo quello di esecuzione ai sensi degli artt. 676 e 667 co. 4 c.p.p.

La possibilità, prevista dal citato art. 667, di procedere innanzitutto *de plano* è da correlare al fatto che i necessari “presupposti” sono perlopiù già emersi in sede di cognizione e “contenuti” nella sentenza di condanna.

Ma allora, secondo il “primo orientamento”, il giudice di esecuzione altro non fa che prendere, in sostituzione di quello di cognizione, il provvedimento che quest’ultimo avrebbe dovuto assumere; ne consegue che il limite temporale entro il quale deve essere stato acquisito il bene è quello della sentenza con cui è stata pronunciata la condanna. Anche il potere di sequestro parrebbe incontrare lo stesso limite: il giudice dell’esecuzione può sequestrare ciò che avrebbe potuto quello di cognizione.

5.1 Invece il “secondo orientamento”, muovendo dall’assunto secondo cui, poiché il presupposto della confisca è costituito dal delitto “spia”, il limite temporale deve essere collocato al momento in cui il relativo accertamento passa in giudicato, sembra sottendere il riconoscimento di una qualche autonomia del potere del giudice dell’esecuzione; autonomia che riguarderebbe il caso in cui l’acquisizione si colloca tra la sentenza e la relativa irrevocabilità.

Ciò comporta sia presupporre che il procedimento *de plano* non è incompatibile con l’acquisizione di documenti ed informazioni, cui il giudice dell’esecuzione deve sempre ritenersi facoltizzato *ex art. 666 co. 5 c.p.p.*, sia valorizzare la successiva fase caratterizzata dal contraddittorio e dalla possibilità di assumere prove.

Del resto già le S.U. *Derouach* avevano chiarito che “*Comunque, esperita la procedura "de plano", l'interessato con l'opposizione avverso il provvedimento emesso può attivare il procedimento di esecuzione ai sensi dell'art. 666 c.p.p. che prevede la piena attuazione del contraddittorio (co. 4) e la possibilità di completa acquisizione probatoria (co. 5 e art. 185 d. att.) in ordine alla quale, in effetti, si esalta l'esercizio del diritto di difesa . In ogni caso, nulla vieta al giudice dell'esecuzione di disporre sin dall'inizio, come si è verificato nel caso in esame, il procedimento di esecuzione, azionando direttamente il meccanismo del contraddittorio ai fini di un immediato accertamento probatorio*”.

5.2. Infine, secondo la richiamata requisitoria di questo Ufficio, nessuno dei due “termini finali” individuati sarebbe coerente con i presupposti dell’istituto in questione. A ben vedere entrambi i detti termini finiscono con il sottendere un “nesso” di tipo pertinenziale con il delitto.

Ma il delitto “spia” è solo il presupposto sintomatico della pericolosità.

La confisca “allargata” richiede un “collegamento di derivazione” dei beni, ma con la pericolosità di cui quel particolare delitto, previsto dalla legge ed accertato, è indice.

Se un simile “collegamento” è possibile rispetto ad acquisizioni antecedenti il reato “spia”, allora non è coerente introdurre una preclusione coincidente con il momento del relativo accertamento, sia esso definitivo o meno.

Una volta definitivamente accertato il delitto presupposto, quel che rileva è il criterio della “(ir)ragionevolezza temporale” il quale può superare la presunzione di illecita derivazione operante rispetto ad “acquisti” sproporzionati; questi possono essere indifferentemente anteriori al reato come posteriori anche alla irrevocabilità della sentenza.

Detto altrimenti: in presenza del delitto “spia” e della sproporzione, quel che conta per la confisca è il limite del “tempo ragionevole”: sia quello anteriore al reato, sia quello successivo, non importa se rispetto alla sentenza irrevocabile.

Il “tempo ragionevole”, misura di operatività della presunzione, rende irrilevante il momento di acquisizione rispetto all’andamento, casuale, del processo.

In questo senso parrebbe superabile la puntualizzazione del remittente⁷ secondo cui *“non viene qui direttamente in rilievo la nozione di ragionevolezza temporale tra commissione del reato-spia e singola acquisizione patrimoniale quanto l’oggetto del particolare procedimento esecutivo ed, in particolare se possano essere apprese in tal sede consistenze patrimoniali esistenti al momento della emissione della decisione di condanna o al momento del passaggio in giudicato ...”*.

6. Si impongono alcune ulteriori riflessioni.

6.1 Secondo il “primo orientamento”, una delle obiezioni mosse alla possibilità di confiscare ex art. 240 bis c.p. i beni acquisiti successivamente alla sentenza di condanna è che così facendo si vanificherebbe ogni distinzione rispetto alla disciplina relativa alle misure di prevenzione.

L’assunto non sembra decisivo.

In materia di prevenzione il presupposto è la valutazione di pericolosità del proposto secondo un modello tipizzato; la misura, come spiegato dal remittente con richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 4880 dep. 2015 *Spinelli*, ha funzione, oltre che *“in parte dissuasiva ... squisitamente preventiva rispetto alla possibile reiterazione di comportamenti”* tesi al godimento ed alla riproduzione dei beni.

⁷ Cfr. pag. 15 dell’ordinanza n. 31209/20

Nel settore penale la premessa è il particolare tipo di delitto, “spia” rivelatrice di una presumibile “continuità di azione” e così particolare pericolosità, tale da giustificare il venire meno del nesso di pertinenzialità altrimenti necessario.

Sotteso ad entrambe le confische è dunque il medesimo “agire pericoloso”; quel che le differenzia è il criterio individuato dalla legge per riconoscere il presupposto soggettivo della misura.

La funzione delle due misure appare sempre più simile, come del resto dimostrato dalla progressiva omologazione delle relative regole⁸.

In materia di prevenzione è ormai assodata⁹ la necessità della “correlazione temporale”¹⁰ tra condizione di pericolosità e “agire economico”.

Nel settore penale la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 33 del 2018, ha detto chiaramente che si presume *“che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone”*¹¹ e confermato¹² la necessità di “ragionevolezza temporale” tra delitto “matrice” e incremento patrimoniale sproporzionato e ingiustificato, il quale risulta così riconducibile ad una ulteriore attività criminosa rimasta “sommersa”.

Con la sentenza n. 24 del 2019 la Consulta ha ricordato che *“La confisca “di prevenzione” e la confisca “allargata” (e i sequestri che, rispettivamente, ne anticipano gli effetti) costituiscono dunque altrettante species di un unico genus, che questa Corte ... ha identificato nella «confisca dei beni di sospetta origine illecita» – ossia accertata mediante uno schema legale di carattere presuntivo –, la quale*

⁸ Le cui tappe sono sinteticamente ripercorse ad esempio in Cass. n. 1778/20 pag. 9; legge n. 45 del 2001, legge n. 94 del 2009, legge n. 50 del 2010, legge n. 228 del 2012, legge n. 161 del 2017, fino al decreto legislativo n. 21 del 2018

⁹ Cfr. Cass. n. 4880/15 *Spinelli*

¹⁰ Con la quale si intende la necessità della verifica che l’acquisto sia avvenuto nel medesimo contesto temporale di manifestazione della pericolosità, mentre con la “ragionevolezza temporale” si chiede che l’acquisto non sia “troppo lontano” dalla commissione dell’accertato delitto presupposto, unico fatto illecito noto

¹¹ Cfr. par. 6

¹² Cfr. la precedente Cass. n. 41100/14 seguita, dopo l’intervento della Consulta, da numerose altre

rappresenta uno strumento di contrasto alla criminalità lucrogenetica ormai largamente diffuso in sede internazionale.”.

Allora può dirsi che quel che distingue le due confische è piuttosto il modo di accertamento del presupposto soggettivo.

6.2 Sempre secondo il “primo orientamento” altro “ostacolo” sarebbe la funzione, solo surrogatoria, del Giudice dell’esecuzione.

L’asserto può farsi risalire alla sentenza *Derouach* del 2001.

Le Sezioni Unite, in assenza di una norma *ad hoc*, avevano ricondotto l’attribuzione di competenza del giudice dell’esecuzione all’art. 262 co. 4 c.p.p., valorizzando il principio per cui *“dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione le cose che ne sono state oggetto sono restituite a chi ne abbia diritto, "salvo che sia disposta la confisca"”*.

La giurisprudenza ne ha tratte le ripercorse limitazioni.

Ma il legislatore ha ormai riconosciuto¹³ al giudice dell’esecuzione uno specifico ruolo, peraltro espressamente comprensivo - in armonia con il principio per cui se *“la legge processuale demanda al giudice una determinata funzione, allo stesso giudice è conferita la titolarità di tutti i poteri necessari all’esercizio di quella medesima attribuzione ...”*¹⁴ - della possibilità di sequestro.

La previsione, innovativa e tuttavia, a ben vedere, nel “solco” di qualcosa già necessariamente sotteso al “secondo orientamento”, pare da sola sufficiente a riconoscere al giudice dell’esecuzione una competenza connotata da autonomia.

In questo senso peraltro depongono anche le caratteristiche dell’istituto come ormai delineatesi.

Si è detto che la condanna irrevocabile è solo il presupposto.

Questo una volta accertato, comporta la presunzione di altri reati rimasti “sommersi” e generatori di “acquisizioni” illecite.

¹³ Cfr. il decreto legislativo n. 161 del 2017 e l’attuale art. 183 *quater* disp. att. c.p.p. di cui al decreto legislativo n. 21 del 2018

¹⁴ Cfr. Sezioni Unite 4687/06 *Catanzaro*

Proprio perché “*sommersi*” i detti reati sono di data ignota, onde si potrebbe trattare del giorno prima della consumazione del delitto “spia” ma anche del giorno dopo la condanna o la relativa irrevocabilità, magari giunta all’esito di un procedimento particolarmente celere.

Altrettanto dicasi per le relative “acquisizioni” che anche potrebbero essere di incerta datazione.

Inoltre, come riconosce l’art. 9 della Direttiva 2014/42/UE, è ben possibile che le “acquisizioni” non siano state individuate durante il processo.

Allora, se è pacificamente sequestrabile/confiscabile una “utilità” “ingiustificatamente” nella disponibilità del condannato prima del delitto-spia per il quale vi è stata condanna irrevocabile, sembra difficilmente giustificabile, sempre in presenza di sproporzione e ragionevolezza temporale, che non lo sia analoga “utilità” solo perché rinvenuta, magari fortunosamente, il giorno dopo la irrevocabilità della sentenza.

Anche a questa somma deve potersi rivolgere *in primis* il potere di sequestro del giudice dell’esecuzione ora previsto per legge; potere evidentemente non esercitabile dal giudice della cognizione e così da ricondurre ad una competenza autonoma.

6.2.1 Nè ciò può dirsi in contrasto con il fatto che contestualmente il legislatore abbia previsto¹⁵ che i terzi titolari di diritti sui beni in sequestro di cui l’imputato ha la disponibilità, devono essere citati nel processo di cognizione.

Con tale norma si è solo voluto riconoscere il diritto al contraddittorio dei terzi in sede di cognizione.

Del resto anche il pur differente rito dell’incidente di esecuzione di cui all’art. 666 c.p.p., pur non qualificabile “impugnazione”, garantendo il contraddittorio nella fase di opposizione¹⁶ ex art. 667 co. 4 c.p.p. ed il successivo pieno controllo di legittimità in un procedimento connotato dalla possibilità di apporti probatori relativamente ad

¹⁵ Cfr. comma 1 *quinquies* dell’art. 104 *bis* disp. att. c.p.p. e precedentemente l’art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161 che ha introdotto un comma 4-*quinquies* nel corpo dell’art. 12-*sexies* del d.l. n. 306 del 1992.

¹⁶ A “*sostanziale natura impugnatoria*”: cfr. Cass. n. 18470/13

aspetti patrimoniali, appare rispettoso dell'articolo 8 della Direttiva 2014/42/UE che vuole assicurati “*un ricorso effettivo*” ed un “*giudice imparziale*”.

Dell'attenzione del legislatore al riguardo pare segnalare lo specifico raddoppio del termine per l'opposizione previsto nell'art. 183 *quater* disp. att. c.p.p. rispetto a quello di cui all'art. 667 co. 4 c.p.p.

7. In conclusione¹⁷: se la confisca può riguardare addirittura beni acquisiti prima del delitto “spia” e la relativa condanna è solo il “fatto” da cui trae origine la “presunzione”, alcuno sbarramento pare individuabile nella sentenza, sia essa anche irrevocabile, ponendosi piuttosto come unico limite, anche rispetto ad acquisizioni “successive”, quello della “ragionevolezza temporale”, da vagliare a prescindere dalle “cadenze” della vicenda processuale che possono essere le più varie e singolari.

7.1 Importante al riguardo che la Corte Costituzionale, con la citata sentenza n. 33, abbia sottolineato che la fascia di ragionevolezza temporale entro cui opera la presunzione va determinata tenendo conto delle peculiarità della singola vicenda concreta.

Dunque quel che conta, in definitiva ed in ottica ripristinatoria rispetto alla illecita acquisizione, è che “*si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminosi nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all'epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto.*”¹⁸.

Al giudice dell'esecuzione, dopo la irrevocabilità, compete oggi la verifica della “ragionevolezza temporale”, la quale giustifica, salvo preclusioni, l'ablazione a prescindere dal momento di “acquisizione” dei beni sproporzionati.

Questa pertanto, a giudizio della Procura generale, la risposta al quesito: “*in tema di confisca estesa (art. 240 bis cod. pen.) disposta in fase esecutiva, il potere del giudice dell'esecuzione di emettere la statuizione ablatoria non è limitato ai beni esistenti e riferibili al condannato al momento della emissione della sentenza di condanna e*

¹⁷ pur nella consapevolezza che la soluzione proposta va oltre il quesito posto alle Sezioni Unite

¹⁸ Corte Costituzionale n. 24 del 2019

neanche a quelli esistenti al momento del relativo passaggio in giudicato ma può essere esercitato anche sui beni rinvenuti o acquisiti successivamente”.

8. Si può ora affrontare il caso oggetto del presente procedimento.

Questo Ufficio, con la requisitoria del 27 febbraio 2020 per l’udienza innanzi alla sezione remittente, ha già concluso per la infondatezza dei motivi di ricorso ad eccezione di quello con cui le ricorrenti ***** e ***** lamentano che siano state ricomprese tra le somme confiscate anche quelle depositate sui rapporti finanziari in data successiva alla irrevocabilità della sentenza più recente (29.4.2014)¹⁹.

Le considerazioni svolte il 27 febbraio 2020 possono ritenersi qui riproposte, apparendo opportune solo alcune precisazioni (anche in ragione dei motivi aggiunti ***** e della memoria difensiva con motivi aggiunti ***** -*****), entrambi del 7.3.2020, che comunque trovano in parte già risposta in quanto finora considerato).

8.1 Si lamenta²⁰ che la Corte di appello di Perugia, quale giudice dell’esecuzione, abbia individuato quale “termine finale” quello della irrevocabilità della sentenza di condanna piuttosto che quello della sua emissione.

In ragione delle considerazioni svolte, questo Ufficio nello specifico caso non può che convenire con la decisione impugnata.

8.2 Ci si duole²¹ che non sia stato considerato come l’appello avverso la sentenza irrevocabile il 29.4.2014 avesse riguardato solo la pena, con conseguente “definitività” dell’accertamento di responsabilità al 17.5.2011.

A tal proposito può richiamarsi l’orientamento di cui a Cass. n. 36370/19 così massimata *“In tema di impugnazione, la mancata deduzione di motivi sulla ritenuta responsabilità dell'imputato determina una preclusione su tale punto, ma non è idonea a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata qualora*

¹⁹ Effettivamente a pag. 38 la Corte riconosce la fondatezza della doglianza senza tuttavia nulla pronunciare al riguardo nel dispositivo.

²⁰ Cfr. settimo motivo delle ricorrenti

²¹ Ancora settimo motivo delle ricorrenti

per lo stesso capo d'imputazione siano stati articolati motivi di gravame sulla sussistenza di circostanze o sulla quantificazione della pena.”.

8.3 Si contesta²² la ritenuta irrilevanza, ai fini del controllo di proporzionalità, dei “guadagni in nero” relativi ad annualità antecedenti la novella limitativa del 2017, peraltro non estensibile ai terzi.

Al riguardo²³ va effettivamente ricordato l’approdo di cui a Cass. n. 1778/20 così massimata *“In tema di confisca cd. allargata ai sensi dell'art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), la previsione di cui all'art. 31 della legge 17 ottobre 2017, n. 161, secondo la quale il condannato per un reato-spia "non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale", ha natura di norma processuale, giacché non eleva l'evasione fiscale a presupposto dell'ablazione, ma introduce, in capo al predetto, un divieto probatorio destinato ad operare nel contesto d'una ricostruzione delle sue capacità economiche da effettuarsi in termini scomposti, ossia in ragione d'anno con riferimento alle risorse necessarie per realizzare gli acquisti nel momento in cui gli stessi sono intervenuti, e non riassuntivi, secondo il metodo di un confronto globale; ne deriva che la suddetta previsione – in ossequio a criteri di ragionevolezza e tutela dell'affidamento – non può trovare applicazione, anche nei procedimenti in corso, in relazione a ricostruzioni patrimoniali relative ad anni anteriori a quello di sua introduzione”.*

Tuttavia, il tema è assorbito dal fatto, evidenziato nella requisitoria del 27 febbraio 2020, che *“il giudice dell’esecuzione, con motivazione congrua e non contraddittoria, ha ritenuto, invero, che dei redditi percepiti in nero dalla *****, ma anche dalla *****, non fosse stata fornita alcuna adeguata dimostrazione che potesse giustificare gli acquisti compiuti”.*

Nello specifico può farsi rinvio a quanto motivato nella ordinanza impugnata del 3 luglio 2019 a pagg. 30-31 ma anche, per quel che riguarda il *****, a pag. 19.

²² Da ultimo con i motivi aggiunti ***** al motivo 4.2 del ricorso

²³ Ininfluenza, come spiegato nella memoria del 7.3.2020, il recentissimo art. 12 *ter* del decreto legislativo n. 74 del 2000 introdotto con il decreto-legge n. 124 del 2019

Il giudice dell'esecuzione dunque non ha ritenuto preclusa, in forza di una disposizione normativa valutata come applicabile retroattivamente, la prova di "*guadagni in nero*" bensì ha escluso che detti guadagni potessero ritenersi provati.

8.4 Il parziale accoglimento del ricorso proposto dalle opposenti ***** e ***** induce a non chiedere la condanna delle predette al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 611 c.p.p.

chiede che la Corte di Cassazione disponga l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata precisazione che la confisca disposta sulle somme esistenti sui rapporti finanziari deve avere ad oggetto le sole somme depositate alla data del 29.4.2014, con esclusione degli incrementi riconducibili a periodi successivi; rigetti nel resto i ricorsi in quanto infondati, con condanna del ricorrente ***** al pagamento delle spese.

Manda la segreteria per gli adempimenti di competenza

Roma 7.2.2021

Il sostituto procuratore generale
Giulio Romano